



# COMUNE DI OLGiate OLONA

Provincia di Varese

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 169 del 22-12-22**

**ORIGINALE**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA QUALITA' SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE DEL COMUNE DI OLGiate OLONA - DELIBERA ARERA 15/2022/R/Rif**

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di dicembre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MONTANO GIOVANNI	SINDACO	Presente
MACCABEI PAOLO	VICE SINDACO	Presente
RICHIUSA LEONARDO	ASSESSORE	Presente
Tognoli Luisella	ASSESSORE	Presente
CONTE SOFIA VERONICA MARTA	ASSESSORE	Presente
PALERMO GIOVENALE ROSSANO	ASSESSORE	Presente

Nro Presenti: n. 6

Nro Assenti: n. 0

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa DI MATTEO MICHELINA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. MONTANO GIOVANNI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Alla presente seduta di Giunta Comunale l'assessore Conte Sofia Veronica Marta è presente a distanza attraverso videochiamata;

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Osservato altresì il contenuto di cui all'articolo 2 della Deliberazione citata al punto precedente, che si richiama di seguito: “Art. 2 – Disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti;

2.1 L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF.

2.2 L'Ente territorialmente competente almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare. In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal gestore, l'Ente territorialmente competente fornisce al gestore adeguata e motivata evidenza esplicitando le valutazioni compiute.

2.3 Il gestore che garantisce standard migliorativi e/o ulteriori è tenuto altresì ad adempiere, anche in relazione a tali standard, agli obblighi di registrazione di cui all'Articolo 56 e di comunicazione di cui all'Articolo 58 del TQRIF”;

Richiamato in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone che l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità

vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

Rilevati altresì tutti gli obblighi posti dalla recente disposizione di ARERA citata in capo all'Ente Territorialmente Competente e valutato che le scelte compiute da quest'ultimo hanno avuto impatto all'interno della quantificazione dei costi efficienti individuati con MTR-2, con riferimento al periodo 2022-2025;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione n.443/2019, all' art. 1, è definito Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, non essendo lo stesso costituito in merito, tale ruolo è quindi assunto direttamente dal Comune;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come "la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio";

Considerato quindi che solo la scelta dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF ha consentito una valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023;

Valutato il livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente e considerata la complessità di tempestivo adeguamento richiesto dall'Autorità con la ancor più stringente necessità di definirne il perimetro di costi per un periodo regolatorio non limitato alla singola annualità bensì esteso fino al 31.12.2025;

Considerate le potenziali criticità insite negli adeguamenti richiesti dagli schemi con livelli più avanzati, in special modo osservando che il testo è stato

reso disponibile soltanto in data 21 gennaio e l'eventuale adeguamento dei contratti di servizio non è attuabile nei tempi previsti con la scadenza stabilita per la predisposizione del PEF unitario 2022-2025;

Richiamata la delibera Consiliare n.3 del 29.03.2022 con la quale si è provveduto ad individuare nello schema " I - livello minimo qualitativo "

Vista l' allegata Carta di qualità integrata, come predisposta ai sensi dell'art.5 del TQRIF (di cui alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif), riferita ad entrambi i gestori coinvolti nel Servizio integrato della gestione rifiuti nel territorio comunale di Olgiate Olona (Comune di Olgiate Olona e ACINQUE AMBIENTE srl ) in relazione alla gestione del servizio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dell'Area Tecnica e Finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tanto premesso e considerato, vista l'allegata Carta di Qualità Integrata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

#### DELIBERA

Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo **Schema I "livello qualitativo minimo"** di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;
2. di dare atto che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all'interno del provvedimento di cui al punto precedente;
3. di approvare la Carta di Qualità integrata del Comune di Olgiate Olona - gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti - e del gestore del servizio ACINQUE AMBIENTE srl - gestore del servizio della raccolta rifiuti, lavaggio e spazzamento strade - allegata alla presente delibera;

4. di incaricare gli uffici di competenza a trasmettere al Gestore la presente deliberazione affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni con potenziali effetti già incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al precedente punto 1.
5. Di dare atto che la suddetta Carta di Qualità potrà essere successivamente integrata/modificata comunque nel rispetto della delibera ARERA 15/2022/R/RIF – Allegato “A” e ad eventuali osservazioni da parte delle Associazioni dei Consumatori a cui la Carta di Qualità sarà inoltrata ai sensi dell’art. 29 comma 4 dell’Allegato “A”;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai fini di rispettare i termini relativi alla pubblicazione della Carta dei Servizi.

Approvato e sottoscritto:

Il SINDACO  
Dr. MONTANO GIOVANNI

Il Segretario Generale  
Dott.ssa DI MATTEO MICHELINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate